


**La proprietà intellettuale:
nuove prospettive
per una crescita sostenibile**



1967

02695



La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

Estratto

Le origini della proprietà intellettuale

A cura di
Gian Antonio Pancot e Luigi Saglietti

Copyright © 2023 LES Italia - Netval (Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria), All rights reserved

Il presente estratto è parte integrante dell'opera *“La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile”* realizzata con l'ausilio dei singoli autori senza la corresponsione di corrispettivi allo scopo di fornire uno strumento di utile formazione ed orientamento nella complessa materia della proprietà intellettuale e industriale. La pubblicazione è stata realizzata con la massima accuratezza ed attenzione, senza pretesa, tuttavia, di completezza, tenuto conto della complessità della materia trattata. Le informazioni legali e tecniche, ivi incluse eventuali clausole contrattuali, contenute in questa pubblicazione sono quindi di natura generale e non esaustiva e sono fornite esclusivamente a scopo didattico ed orientativo. I contenuti della pubblicazione non possono pertanto sostituire il parere legale e/o tecnico di un professionista abilitato. Gli autori non possono pertanto essere ritenuti responsabili per eventuali usi dei contenuti di questa pubblicazione, ivi inclusi quelli inappropriati od illeciti, in contrasto con le finalità qui espressamente dichiarate, né per qualsiasi tipo di danno conseguente a tali eventuali usi. Inoltre i contenuti dei singoli articoli non riflettono necessariamente la posizione ufficiale delle associazioni di appartenenza; pertanto, le informazioni e le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono riferibili esclusivamente agli autori delle stesse. Questa pubblicazione è protetta in base alla normativa in materia di diritto d'autore. Dell'opera è vietata la riproduzione totale o parziale, senza espressa approvazione preventiva. I marchi e gli altri segni distintivi rappresentati nella presente pubblicazione sono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari. Chiuso in redazione il 31 marzo 2023

Le origini della proprietà intellettuale

A cura di Gian Antonio Pancot* e Luigi Saglietti**

In quanto autori di questo contributo, ci è stata affidata la ricostruzione delle origini della proprietà intellettuale. Abbiamo inteso sviluppare il nostro lavoro all'insegna del brocardo tratto dal diario del filosofo danese Søren Kierkegaard: «La vita può essere capita solo all'indietro. Ma va vissuta in avanti». A noi è toccato quindi il compito di mettere in risalto l'evoluzione «all'indietro» della proprietà intellettuale fin dal suo nascere, per lasciare poi lo spazio agli altri autori di sviluppare la proiezione delle tematiche più recenti, quand'anche di quelle in divenire rivolte al futuro, proprio in una sorta di legame tra il passato e il presente.

Riassumere, peraltro in breve, la nascita e lo sviluppo del diritto della proprietà intellettuale (con maggiore attenzione al diritto industriale) nello spazio temporale di più millenni ci è parso, all'inizio, alquanto arduo. E forse lo era. Ma ci abbiamo provato, consultando un gran numero di fonti, verificando – attraverso comparazioni, ove è stato possibile – le informazioni emerse. E lo abbiamo fatto ben consci dell'insegnamento del professor Herbert Lionel Adolphus Hart, illustre giurista britannico emerito di *Jurisprudence* a Oxford, che, quando uno degli autori del presente contributo lasciò quell'Università, gli regalò un esemplare del suo celebre *Law Liberty and Morality*. La dedica di questo genio del diritto nonché dell'*aplomb* e del pragmatismo inglese recitava: «Dear smart, rebellious pupil. You must accept the fact that there is no one perfect way to run anything».

Tutte le leggi sono perfettabili, pur anche – anzi, soprattutto – queste poche pagine che costituiscono il nostro contributo a quest'opera, la quale trae fondamento dal fatto che è proprio della natura umana il proteggere le proprie creazioni fisiche e intellettuali. Lo stesso vale per la propria individualità sintetizzata dal proprio nome. *Nomen Omen*.

Nella Bibbia l'importanza del nome è costante. Solo Dio rifiuta di declinare un nome: «Io sono colui che sono» risponde la voce di Dio dal roveto ardente a Mosé (Esodo 3.15).

«Il mio nome è Nessuno», risponde l'astuto Ulisse a Polifemo. Ma qui siamo di fronte a testi storici, religiosi o mitici. La tutela giuridica è altra cosa.

Prima di entrare in *medias res* non possiamo sottacere che il primato mondiale dei 'brevetti' sembra appartenere alla città jonica di Sibari nella Magna

* Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), A.BRE.MAR.

** Avvocato, Saglietti Bianco.

Grecia (nota per la sua ‘dolce vita’, da cui l’espressione «vivere da sibarita») le cui autorità, come ebbe a rilevare nel III secolo a.C. lo storico ateniese Filarco (ripreso nel II secolo d.C. da Ateneo di Naucrati), avrebbero rilasciato nel VII secolo a.C. un monopolio della durata di un anno per la ricetta nuova e originale di un piatto raffinato¹. L’editto manoscritto è contenuto nel Codice Marciano, conservato nella Biblioteca Marciana di Venezia – fra le più ricche e prestigiose del mondo – che annovera tra gli altri la presenza di oltre novecento manoscritti donati alla città lagunare dal cardinale Bessarione nel 1468. Dal che possiamo affermare, con una certa audacia, che il *made in Italy* nel campo della cucina ha dunque origini lontane.

Anche l’ambito tecnico conobbe in quei lontani secoli importanti invenzioni, anche se in allora le tutele brevettuali non erano diffuse. Una delle più importanti innovazioni è quella caratterizzata dal sistema ‘biella-manovella’ (il meccanismo che converte un moto rotatorio in un moto rettilineo, e viceversa), la cui applicazione ebbe il primo impiego nel III secolo d.C. in una segheria di Hierapolis, in Asia Minore e che tanta parte ebbe nei secoli successivi attraverso le sue implementazioni e i suoi nuovi impieghi (per esempio, a opera – tra gli altri – di Leonardo da Vinci e di James Watt, dei quali si farà menzione più oltre).

La prima consistente tutela giuridica è opera di Roma, il cui ordinamento durò ben tredici secoli, dalla fondazione di Roma (21 aprile 753 a.C.) alla fine dell’impero di Giustiniano (565 d.C.). L’importanza del diritto romano, anche e proprio nel campo del diritto intellettuale e industriale, è confermata dai più autorevoli cultori della materia qui trattata. Valgano per tutti Vanzetti e Floridia: «Ciò che sembra caratterizzare la legge in esame (nдр: Codice della Proprietà Industriale) è un tentativo di unificazione dei diversi istituti che in essa sono stati radunati, sotto il profilo dogmatico, mediante la riconduzione di essi alla categoria della proprietà, concepita con rigore addirittura romanistico»².

Nell’onomastica latina il più importante segno distintivo della persona era il nome, nella triplice accezione di *praenomen*, *nomen*, *cognomen*. I nomi maschili tipici erano infatti costituiti da tre nomi propri (*tria nomina*), indicati come *praenomen* (il nome proprio), *nomen* (cognome che individuava la *gens*, ovvero il cosiddetto ‘gentilizio’) e *cognomen* (che indicava la famiglia, all’interno della *gens* ed erano tutelati con l’*actio iniuriorum* o l’*actio furtis* o con la *lege de falsis*. La norma non tutelava il nome in sé ma ne reprimeva il pregiudizio, analogamente a quanto dispone ancora oggi il nostro vigente codice civile, all’art. 7.

Analoga tutela spettava all’*agnomen* (il soprannome), al nome d’arte, allo pseudonimo.

L’insegna e la ditta erano in allora ignote (o comunque diverse dai concetti di oggi), anche se erano numerose le *tabernae* contraddistinte dal nome del proprietario o del gestore.

Il concetto di azienda o anche di impresa era in un qualche modo riduttivamente noto: numerose erano le botteghe del fabbro – bronzo, rame, ferro venivano ricercati specie per le armi – dell’oste, del vasaio, del libraio (*taberna libraria*), dell’*argentarium* e così via.

La dottrina dall’*universitas* è contestata, così come discussa è la tutela – non l’esistenza – delle denominazioni di origine, forse affidata all’*actio iniuriarum* o all’*actio falsi*.

Peraltro, quanto agli altri segni o ‘marche’, occorre qui annotare che la loro esistenza (e uso) è confermata presso tutti i popoli sin dall’antichità e principalmente a Roma. Numerose e talora pregiate anfore vinarie e loro contraffazioni sono emerse dagli scavi; spesso contrassegnate da sigilli, o veri e propri marchi. La loro violazione era sanzionata dalla *lex Cornelia de falsis* o dall’*actio iniuriarum* o dall’*actio doli*.

L’*actio servi corrupti* era prevista per il caso di storno o corruzione di altrui dipendenti o collaboratori (in particolare servi) per carpire i segreti dei loro *domini*. La *Lex Iulia de Annona* puniva gli aumenti dei prezzi artificialmente provocati. Il divieto dei monopoli era severo, anche se va rilevato che i principi economici del mondo *latu sensu* romano sono quanto mai distanti da quelli attuali.

Il divieto di patti o accordi limitativi della concorrenza venne codificato nell’editto dell’imperatore Zenone del 482 d.C.

Quanto all’invenzione, di prodotto o di procedimento, essa non aveva particolare rilievo giuridico. Scrive lo storico russo Rostovzev: «siccome non esistevano macchine e non v’era protezione contro le contraffazioni, l’attività degli artigiani delle piccole città era in pieno fiore...»³.

L’opera letteraria esiste solo nel sostegno che la contiene (pergamena, papiro o testo); non dunque come è intesa oggi, atteso che Gutenberg – a cui si deve l’inizio della tecnica della stampa moderna – arriverà solo nel 1400. Nel periodo esaminato mai si giungerà a distinguere l’opera intellettuale, scindendo l’idea dal sostegno. I negozi giuridici patrimoniali riguardano solo ed esclusivamente i sostegni.

La pubblicazione poteva consistere nella:

- (a) *recitatio* – prima lettura dell’opera in pubblico; o
- (b) nella diffusione del manoscritto originale; o
- (c) nella consegna dello scritto a un libraio che lo faceva copiare e vendere per conto proprio.

La pubblicazione abusiva era reprimibile con l’*actio furti* o con l’*actio iniuriarum*.

L’elemento spirituale, o diritto morale, si concretizza dunque nel diritto all’inedito, alla paternità, alla perfezione dell’opera e alla fama (che maggiormente stava e sta a cuore agli autori).

Dal momento della pubblicazione ogni diritto per l'autore era perduto: «oratio publicata libera est» (Symmacus *Epist.* I, 31). Orazio scrive: «non erit emisso reditus tibi», *Epistola* XX. La pubblicazione della cosa materiale in sé esauriva ogni protezione. Nessun *jus excludendi alios* se non sul diritto della cosa materiale, del supporto fisico dell'opera intellettuale.

I romani, che costruirono e mantennero l'impero per secoli, furono duri sui campi di battaglia e nella stesura e applicazione delle leggi. «Vae victis»; «Veni, vidi vici»; «Desertum faciunt, appellant pacem»; «Dura lex sed lex» non sono solo *flatus vocis*, bensì storiche realtà.

Con la caduta dell'Impero Romano cominciarono i secoli bui. L'ordinamento giuridico romano sopravvisse con difficoltà, ma sopravvisse a onta di tutto e di tutti. Tra le Nazioni europee l'Italia fu quella che, per prima, assorbì gli invasori; i quali, nonostante la loro politica di distruzione e di segregazione, vennero convertiti alle civili strutture che Roma aveva dato alla società. Questo avvenne un po' perché le invasioni furono meno alluvionali che in tutto il resto dell'Occidente, in buona parte perché il nostro Paese era il più profondamente intriso di civiltà romana e, aspetto non secondario, perché Roma – anche se non era più la capitale dell'Impero, ormai trasferitosi a Costantinopoli – era pur sempre rimasta la capitale della Chiesa. Via via che i barbari si convertivano al Cristianesimo, ne diventavano virtualmente assoggettati: per pregare Dio e parlare col Papa i barbari dovevano imparare il latino. E, una volta imparatolo, compresero la superiorità delle leggi e dell'organizzazione romane e dovettero rivolgersi a legislatori e funzionari latini. Da quel momento essi rimasero prigionieri di una cultura, alla quale non avevano nulla da contrapporre se non la primitiva poesia della 'saga' e la rozza legge della 'faida'.

Caduto dunque l'Impero Romano d'Occidente nel 476 d.C. iniziarono le invasioni dei barbari nelle terre dell'ex impero e il diritto fu in allora l'ultima delle preoccupazioni che attanagliava le genti. Non per nulla questo periodo fu sintomaticamente chiamato dei 'secoli bui'. Ci furono tuttavia dei *privilegia*, cioè concessioni attribuite per mero arbitrio di tiranni o signori locali, accordati per l'esclusiva di produzione e di vendita di determinati prodotti – specie agricoli – in determinate zone. Ma nulla di particolarmente significativo che possa in qualche modo ritenersi incisivo agli effetti d'una positiva evoluzione della proprietà intellettuale. Lo impedivano le idee dominanti dell'epoca: i cittadini erano dei sudditi (se non dei servi); i fedeli, un gregge soggetto ai pastori – ovvero ai Papi e ai Vescovi – cui spettava il diritto esclusivo di leggere e interpretare le Sacre Scritture: siamo «servi inutili» (Luca 22, 27).

Un moderno diritto industriale presuppone in modo assoluto e imprescindibile che uno o più soggetti, avendo inventato qualcosa di nuovo, o creato un segno, o scritto o dipinto un'opera dell'ingegno, abbiano il diritto a che l'autori-

tà riconosca loro la prerogativa di esclusività e che questa venga protetta con la sua giustizia. Senza questo non esiste il diritto industriale (o di altra natura): non poteva quindi, anche solo germogliare, qualcosa di simile nei secoli bui dominati da tiranni o da pontefici infallibili, inamovibili, unici interpreti della volontà di Dio.

Il cammino attraverso questi secoli bui fu piuttosto lungo e lento. L'Italia conobbe in successione, dapprima la lotta fra il Papato e il Sacro Romano Impero di Federico II Hohenstaufen – conclusasi con la sconfitta del figlio Manfredi nella battaglia di Benevento nel 1266 (Dante, Purgatorio, Canto III) – poi i Comuni, le Signorie, i Principati.

Il Comune italiano fu oligarchico, corporativo e gerarchico. Sul piano dell'evoluzione del diritto, qua e là ci furono dei tentativi (il più rimarchevole fu quello di Giano della Bella che a Firenze nel 1292 fu autore degli Ordinamenti di Giustizia) per renderlo democratico e popolare, ma quasi tutti abortirono o conobbero vita breve e i loro protagonisti non ebbero facili destini.

Una citazione a parte meritano gli Statuti delle Corporazioni delle Arti e dei Mestieri fiorentine (peraltro presenti anche in altri luoghi) e con essi l'adozione del 'marchio di fabbrica', con il quale ognuna – fino al XII-XIII secolo – contrassegnava i propri prodotti e la costituzione del Tribunale di Mercanzia, deputato a dirimere le controversie, comminando severissime pene ai falsificatori.



In breve tempo, la lotta fra le fazioni finì per travolgere quasi tutti i Comuni. Le popolazioni fiaccate e stanche di una libertà che sempre più si confondeva con l'anarchia le preferirono l'ordine, anche se questo si confondeva con l'arbitrio. Nacque così la Signoria allorquando il Podestà o il Capitano del popolo – giocando le fazioni l'una contro l'altra – riuscirono a ottenere pieni poteri e diventare di fatto gli arbitri della situazione.

La grande Signoria del Rinascimento arriverà più tardi e si instaurerà solo con l'introduzione del principio dell'ereditarietà, quando il *dominus civitatis* in punto di morte trasmetterà titolo e carica al figlio primogenito.

L'Italia, precluso il traguardo di stato unitario, si contentò prima dei Comuni, delle Signorie e poi dei Principati. Dentro questi più ristretti ambiti le nostre *élites* si elevarono. Roma, Firenze, Venezia, Milano, Torino, Napoli, Palermo espressero la più alta civiltà nel mondo di allora: il Rinascimento; con protagonisti della grandezza di Dante, Petrarca, Boccaccio, Michelangelo, Leonardo, Raffaello e altri personaggi illustri e insigni che con le loro opere seppero conquistarsi un'indiscussa fama e un vasto prestigio: talché il diritto ne risentì e conobbe una nuova evoluzione.

Il diritto, infatti, nel bene e nel male, è sempre espressione di una data società, con i suoi costumi, le sue credenze religiose e le sue strutture economiche. La più congeniale a un moderno diritto industriale è quella capitalista⁴.

Il primo capitalismo nacque e si sviluppò tentativamente in Italia nel Trecento, specie a Firenze e Milano. Ma si spense presto, perché privo di una base e di un'apprezzabile giustificazione sociale e morale. Il capitalista del Trecento – sempre alla rincorsa del potente potere feudale, basato sul sangue e sul blasone – era convinto di poter spendere e spendere il denaro a suo totale e personale piacimento. Questo avvenne perché il capitalismo italiano aveva – e fortissima – una base economica, ma non una base morale. Il borghese del Trecento era convinto di poter spendere come gli pareva il suo denaro. E così finì per scialacquarlo, anche se molte volte lo scialacquò bene in palazzi monumentali, gallerie d'arte, musei, chiese, eccetera.

Il Rinascimento e la nascita del primitivo neo-capitalismo aprirono dunque le porte a una nuova parentesi del diritto industriale.

In Italia il primo brevetto fu concesso dalla Repubblica di Venezia nel 1416 per un dispositivo per trasformare la lana in feltro⁵. Poco dopo, nel 1421, la Repubblica di Firenze concesse un brevetto per tre anni a Filippo Brunelleschi, per l'invenzione di una chiatta con argano, chiamata Badalone, che trasportava il marmo – lungo il fiume Arno – destinato in via prevalente alla costruzione del Duomo di Firenze. In Inghilterra il primo brevetto risale al 1449 quando il re Enrico VI concesse una licenza di 20 anni, a Giovanni di Utynam, per la realizzazione di vetri colorati. Ma si trattava di concessioni *ad personam* e soggette alla discrezione – *rectius* all'arbitrio – dei potentati del tempo.

In Europa la prima legge sui brevetti fu emanata dal Senato veneziano il 19

marzo 1474. Essa tra l'altro recitava: «L'andarà parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà in questa Città algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel dominio nostro, reductochel sarà a perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provveditori de Comun. Siando prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad immagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni X [n.d.r. anni 10]»

La terminologia è, per quel tempo, illuminante e anticipatrice: chiunque abbia individuato e creato «un nuovo et ingegnoso artificio, (novità e livello inventivo) non facto per avanti nel dominio nostro, reductochel sarà a perfection, siche el se possi usar, (industrialità) et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provveditori de Comun (Ufficio brevetti ante litteram). Con la conseguenza che sarà «prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro» (principio di territorialità), «far algun altro artificio, ad immagine et similitudine di quello» (identico o simile = contraffazione diretta o per equivalenti), senza consentimento...»

Leggendo il testo integrale di questa legge non possiamo che prendere atto dell'avvedutezza e lungimiranza della grande Venezia, che fu tale in allora non solo sui mari e nelle arti, ma altresì nel diritto che qui ci intrattiene.

Colui che è universalmente ritenuto il più grande genio dei geni, l'italiano Leonardo da Vinci, pur collocandosi in questo periodo storico, parrebbe che non si peritò di tutelare le proprie ben note invenzioni: era troppo impegnato a creare capolavori in tutti i settori, come testimoniano alcuni suoi disegni.



In questo contesto e a conferma della sua estensione, ci pare significativo ricordare che chi – al contrario – si avvale della tutela disposta dalla legge veneziana del 1474, fu colui che è considerato il padre della scienza moderna: Galileo Galilei. Egli infatti, mentre era docente presso l'Università di Padova, scriveva nel dicembre del

1593 ai Provveditori del *Commun* di «aver inventato io Galileo Galilei un edificio da alzar acque et adacuar terreni, facilissimo, di poca spesa et molto comodo che con il moto di un sol cavallo venti bocche di acqua, che si ritrovano in esso getteranno tutte continuamente. Desidero al presente farlo adoperare; né siando conveniente che quella invention ch'è mia propria, ritrovata da me con gran fatiche et molta spesa, sia fatta comune ad ogn'uno, supplico humilmente la Ser. V. che si desgni favormi di quello che per benignità sua prontamente concede in casi simili a cadaun virtuoso di ogni professione cioè che altri che la persona mia o miei heredi, o chi haverà causa da me o da loro, non possi far, né far far, né fatto, usar, il detto mio nuovo instrumento, né con alteratione applicarlo ad altro uso di acque o altra cosa per spatio de anni quaranta o quel tanto che piacerà alla Ser. V., sotto quelle pene pecuniarie che pareranno a lei convenienti, da esserne partecipate anco dame, in caso di transgressione. Per il che più vivamente invigilarà a nuove inventioni per beneficio universale; et humile me le raccomando.»⁶.

I Provveditori del *Commun* davano parere favorevole, il Senato Veneto deliberava e il Doge ratificava in data 15 settembre 1594 la concessione del privilegio «per il spatio di anni vinti prossimi.»

Il capitalismo che portò al trionfo della società basata sul lavoro e sul risparmio, in contrapposizione a quella del blasone e del sangue, fu opera soprattutto di Calvino, che – com'è noto – ai suoi seguaci prescriveva il dovere etico di lavorare molto, consumare poco, risparmiare il più possibile e reinvestire i capitali. Fu questa base morale che dette al capitalismo protestante la forza di affermarsi e di costruire la nuova società: la società borghese e del risparmio. Lutero prima e, subito a seguire, Calvino sono stati i grandi riformatori del Cristianesimo nella prima metà del Cinquecento. Calvino si allontanò dalla Chiesa convinto che l'eterna beatitudine fosse destinata a pochi eletti e concessa solo per grazia divina. I suoi seguaci vivevano nell'attesa di un segno divino e durante questa attesa spirituale si rifugiavano nel lavoro. Ritenevano, infatti, che attraverso i successi lavorativi avrebbero raggiunto la beatitudine perché il lavoro porta alla salvezza. Per questo motivo, Calvino viene da molti considerato il precursore del Capitalismo.

Secondo la sua ideologia lavorare equivaleva a lodare Dio e arricchirsi attraverso il lavoro era la prova del favore e della ricompensa divini. L'arricchimento era comunque sempre considerato giusto, se responsabile e subordinato al bene comune.

Non v'è dubbio alcuno che la legge veneziana del 1474, considerata l'archetipo più prossimo alle moderne leggi sui brevetti (e il cui originale è conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia), nonché l'evoluzione sociale partita nella prima metà del 1500 (più sopra richiamata), costituiscono le basi della successi-

va evoluzione e crescita, non solo in Italia, del diritto della Proprietà Industriale. Riportiamo brevemente di seguito alcune delle tappe che caratterizzarono il periodo che va fino alla prima rivoluzione industriale, ove si riscontrano in Italia e non solo – soprattutto a partire dai primi anni del XVII secolo – un elevato numero di *privilegi* o *regie patenti*, che verranno accordati *ad personam* – a seguito di ‘suppliche’ – a insindacabile discrezione delle autorità o dei potentati del tempo.

Molteplici furono i privilegi concessi dalla Repubblica di Venezia dopo il 1474, principalmente nel campo della lavorazione del vetro; talché la loro rilevanza non mancò di estenderne la conoscenza ad altri Stati, attraverso i commerci e l’emigrazione dei veneziani.

Reca la data del 6 marzo 1601 il privilegio pontificio accordato a tal Pompeo Targone per l’utilizzo di un ritrovato atto a incrementare la produzione di macinato derivante dalla lavorazione dei cereali trattati in un mulino.

Successivamente anche in Inghilterra, nel 1624, venne pubblicato lo Statuto dei Monopoli: a partire dal re Giacomo I i brevetti erano concessi per la durata di quattordici anni per i «progetti di nuova invenzione», con *patents*, ‘lettere aperte’ (dal latino *litterae patentes*). Con questo nuovo strumento normativo si poneva nel contempo fine – dopo una vasta protesta pubblica – a tutti i monopoli esistenti, concessi in precedenza dalla corona inglese a persone privilegiate attraverso l’esercizio di un potere volto, prevalentemente, a raccogliere – in maniera piuttosto abusiva – fondi per la corona stessa.

I primi brevetti, non solo di prodotto ma anche di produzione, furono concessi in Nord America nel 1641, a Samuel Winslow dal *Massachusetts General Tribunal* per procedimenti per l’estrazione del sale.

In Francia, i brevetti erano concessi dalla monarchia e dalla *Maison du Roi* fino alla Rivoluzione francese e più tardi nel nome di Napoleone.

Furono i primi germi da cui, molti decenni dopo, nacquero i moderni sistemi brevettuali. Negli Stati Uniti, durante il periodo coloniale, diversi Stati adottarono i propri sistemi di brevetti, fino a quando nel 1790 il Congresso approvò la legge sui brevetti: il *Patent Act*. Il primo brevetto americano (che porta la firma di George Washington) fu rilasciato il 31 luglio di quello stesso anno a Samuel Hopkins di Vermont per una tecnica di produzione di cloruro di potassio.

Con l’istituzione delle grandi accademie ‘reali’ delle scienze, tra le quali spiccarono in Inghilterra la *Royal Society* (1662) e a Parigi l’*Académie Royale des Sciences* (1666), la vigilanza sull’innovazione tecnologica e sulle invenzioni assunse finalmente una dimensione pubblica, gestita da apposite commissioni di scienziati. L’Accademia delle Scienze di Torino, nata un secolo più tardi, fu atenta sin dalle sue origini a «procurare qualche reale vantaggio alla Comune Società», come si poteva leggere nell’art. 3 del suo Regolamento annesso alle lettere

patenti del 25 luglio 1783; sicché l'attenzione per le innovazioni e la concessione di «privilegi industriali» divenne via via una delle sue più importanti attività istituzionali nei rapporti con la società⁷.

L'ingegnere scozzese James Watt, considerato l'inventore della 'macchina a vapore' (il *watt*, la nota unità di misura elettrica internazionale, porta infatti il suo nome), fu titolare di *patents* depositati tra il 1765 e il 1785 che diedero una spinta rilevante all'avvio della prima rivoluzione industriale.

Con l'avvento della summenzionata rivoluzione, che ebbe luogo in Gran Bretagna tra gli ultimi decenni del XVIII e la prima metà del XIX secolo, iniziò l'epoca moderna del diritto industriale. Essa trasse spinta dalle nuove istituzioni, che favorirono l'iniziativa individuale; da una ricerca scientifica, che condusse a nuove scoperte tecnologiche; da un vasto settore di agricoltura capitalistica in mano a grandi e medi proprietari, aperti all'innovazione e dotati di elevate capacità di investimento; da un'industria manifatturiera ed estrattiva, dinamica e in grado di generare capitali; dalla spinta dei trasporti favorita dal dominio britannico sul mare, che alimentò un vivace commercio interno e internazionale, incentivato dall'acquisizione delle colonie, ricche di risorse naturali.

A tutto ciò si aggiunga il graduale affermarsi – soprattutto a seguito della Rivoluzione francese – dei diritti individuali dell'uomo, il lento ma inarrestabile espandersi della lingua inglese, il progressivo spostamento dell'asse dello sviluppo dal *mare nostrum* Mediterraneo all'Oceano Atlantico.

Nacquero proprio in quegli anni una serie di invenzioni che diedero vigore a questa trasformazione. Tra le più significative si annoverano nel tempo: nel 1764 la costruzione di una filatrice multipla capace di consentire a un solo operaio di azionare 8 fusi per volta, ideata e realizzata dal tessitore J. Hargreaves; nel 1768 il meccanico inglese R. Arkwright brevettò una rivoluzionaria macchina per la filatura, azionata dall'acqua e successivamente dal vapore; tra il 1769 e il 1785 il già citato J. Watt inventò e perfezionò la macchina a vapore; nel 1807 l'americano R. Fulton costruì un vaporetto e nel 1819 si ebbe la prima traversata dell'Atlantico di una nave a vapore; nel 1814 l'inglese G. Stephenson costruì una locomotiva, che rese possibile nel 1825 l'inaugurazione in Inghilterra della prima linea ferroviaria.

Il susseguirsi di tutti questi eventi esercitò un significativo impatto sul diritto industriale, attraverso nuove disposizioni normative, fra le quali si citano le Disposizioni generali emesse a Milano nel 1821 – in forza dell'editto dell'Imperatore Francesco I dell'8 dicembre 1820 – da parte dell'Impero austro-ungarico per la normalizzazione e la regolarizzazione delle concessioni dei 'privilegi esclusivi'. Analogamente, il 28 febbraio 1826 Carlo Felice, Re di Sardegna e Duca di Savoia, regolamentava anch'egli la materia attinente il rilascio dei 'privilegi esclusivi'. Entrambe queste disposizioni anticipano le norme di legge sulle pri-

vative promulgate da Vittorio Emanuele II il 12 marzo 1855; successivamente estese, il 30 ottobre 1859, alla Lombardia, divenuta ‘nuova provincia’ a seguito delle conquiste risorgimentali.

Questa nuova legge – espressa in 7 titoli e 74 articoli – sulle «privative per invenzioni o scoperte industriali», siglata da Camillo Benso conte di Cavour e da Urbano Rattazzi, costituisce la prima vera formulazione in chiave moderna di legislazione brevettuale.

Intanto, alcuni decenni prima – nel 1802 – il Congresso americano costituì il Patent Office e pochi anni dopo anche l’Inghilterra dava vita al proprio primo Ufficio Brevetti (1852); entrambi, atti a svolgere le primitive funzioni che oggi sono ascritte a tutti gli Uffici nazionali (in Italia, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, UIBM).

Alle soglie della seconda rivoluzione industriale, l’invenzione del motore a combustione interna (a scoppio) aprì altri enormi orizzonti: era il 5 giugno 1853, allorché gli ingegneri Eugenio Barsanti e Felice Matteucci depositarono l’invenzione all’Accademia dei Georgofili di Firenze (nell’Italia di allora non era ancora stato creato l’Ufficio Brevetti) e l’anno successivo la brevettarono in Inghilterra. A seguire, nel 1886, l’ingegnere tedesco Karl Benz realizzò la prima autovettura con motore a scoppio.

Negli anni Ottanta del XIX secolo, l’applicazione dell’elettricità avviò un processo destinato a creare una nuova generazione di macchine al servizio della locomozione, della produzione di nuovi impianti e apparati, nonché una varietà di altri prodotti. Presero il via le prime fabbriche, una nuova organizzazione del lavoro, alleanze e combinazioni tra settori produttivi – i *trust*, i cartelli, le *corporation* – per ottenere sempre maggiori rendimenti e controllare il mercato. Si formarono così grandi patrimoni e le banche strinsero legami organici con l’industria: nacque in tal modo il capitalismo finanziario.

Nel 1937 Samuel Morse inventò il telegrafo elettrico, la cui rilevanza fu tale che ben presto trovò diffusione in tutto il mondo moderno di allora.

In questo quadro l’Inghilterra visse la progressiva perdita del suo primato, con la conseguente ascesa della Germania, degli Stati Uniti, del Giappone e anche dell’Italia settentrionale.

Mentre tutte queste vicende e altre si susseguivano da tempo, anche sul piano sociale intervenivano significativi mutamenti: i lavoratori cominciarono a organizzare movimenti di protesta che portarono a scioperi, alla costituzione di leghe di lavoratori, di società di mutuo soccorso e infine dei sindacati e dei primi partiti politici di stampo socialista. Le classi dirigenti di quel periodo non furono all’altezza della situazione, tant’è che le prime moderate riforme del lavoro furono intempestive, tali da favorire un aumento della ricchezza, principalmente a favore delle classi più elevate, *in primis* della borghesia capitalista.

Nel periodo qui richiamato, il diritto industriale visse un'ulteriore fase di sviluppo – anche nel campo dei marchi – influenzata dall'evoluzione socio economica in atto da tempo. Il 23 giugno 1857 venne infatti promulgata in Francia la prima legge organica in materia di Proprietà Industriale, mentre la prima legge italiana sui marchi venne emanata il 30 agosto 1868 (verrà successivamente abrogata e sostituita dal R.D. 25 agosto 1940, n. 1411). In pari data fu emanata la legge per i disegni e modelli di fabbrica: una legge di pochi articoli, che introduceva una distinzione tra i modelli e disegni industriali e quelli di utilità (questa legge si ispirava a quella francese del 18 marzo 1806 e precedeva quella tedesca dell'11 gennaio 1876). A seguire, la prima legge marchi negli Stati Uniti è del 3 marzo 1881. La prima legge inglese in materia di diritto industriale reca la data del 25 agosto 1883, seguita subito dopo dalla legge 23 agosto 1887; la quale ultima era interamente dedicata «to fraudulent marks on merchandise», mentre quella precedente dedicava ai marchi solo alcuni articoli finali. Infine, la Germania emanò la prima legge marchi il 12 maggio 1894.

La proprietà intellettuale visse in quegli anni un grande e significativo momento storico, principalmente con la firma di due fondamentali Trattati internazionali: la Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale del 20 marzo 1883 e la Convenzione di Berna per le Opere Letterarie ed Artistiche in data 9 settembre 1886.

È proprio in quest'ultimo periodo e in quelli immediatamente successivi che nacquero in Italia – e non solo – i primi studi di consulenza privati, specializzati in queste materie, che tanta parte hanno avuto – anche attraverso le proprie associazioni – nel dare impulso e nel diffondere la conoscenza della proprietà intellettuale.

Seppure il compito assegnatoci fosse quello di far emergere le sole 'origini' della proprietà intellettuale, abbiamo inteso – pur nel limitato spazio definito dall'apposito comitato preposto al coordinamento dei lavori per la realizzazione di quest'opera – accompagnare anche i lettori meno esperti della materia attraverso un rapido percorso, fatto di cenni e richiami minimi di carattere socio politico e normativo, che ci ha condotto fino alle soglie della più ben nota terza rivoluzione industriale, partita agli inizi della seconda metà del XX secolo, ove la materia ha conosciuto e continua a conoscere studi, analisi, adattamenti, evoluzioni non prive di fascino e di conoscenze.

Sono nati in questi ultimi decenni numerosi Trattati, Convenzioni, Regolamenti, Direttive e normative che hanno portato alla creazione di organismi regionali (per citarne alcuni: EPO, EUIPO, OAPI) e internazionali, primo tra tutti WIPO, favoriti in via primaria dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 a Parigi: frutto di una elaborazione secolare che parte dai primi principi

etici stabiliti dal *Bill of Rights* e dalla Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, ma in via preminente dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, seguita alla Rivoluzione Francese del 1789⁸.

Per concludere, in Italia è oggi vigente Codice della Proprietà Industriale, introdotto nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che rappresenta un testo unico e raccoglie tutte le norme attinenti alla materia del diritto industriale. Esso ha organizzato e sistematizzato le norme prima presenti nelle varie leggi speciali, segnatamente: R.D. 29 giugno 1939, n. 1127-legge invenzioni; R.D. 21 giugno 1942, n. 929-legge marchi; R.D. 25 agosto 1940, n. 1411-legge modelli.

Per quanto attiene al diritto autorale, alla data della stesura del presente contributo, è in vigore la Legge 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche⁹ e la SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) è l'ente preposto alla tutela di tale diritto e dal 2017 anche dagli altri organismi di gestione collettiva di cui al Decreto Lgs. 15 marzo 2017, n. 35.

¹ Dal saggio di P. SCAGLIONE, *Il brevetto di Sibari e le anticipazioni storiche della gente di Calabria*, Franco Pancalio Editore, 2008.

² A. VANZETTI, *Legislazione 10ss*; C.P.I. 4 – G. FLORIDIA, *Il C.P.I. 12 – 13*.

³ M. ROSTOVZEV, *Storia economica e sociale dell'impero romano*, p. 211.

⁴ M. WEBER, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, 1905; W. SOMBART, *Der moderne Kapitalismus*, 1928.


⁵ T. SICHELMAN, S. O'CONNOR, "The Guild Origins of Patent Law in the Venetian Republic", 49 San Diego L. ReV. 1267, 2012.

⁶ Citazione originale non autografa in *Le Opere di Galileo Galilei*, Volume XIX, Edizione Nazionale, Firenze, Tipografia Barbera-Alfani e Venturi Proprietari, 1907. Promotore dell'edizione: Regio Ministero della Educazione Pubblica. Archivio di Stato in Venezia. Busta di mss. intitolata sul dorso: "Terra, 1594, Senato I.F. a 133". La busta non è cartolata.

⁷ B. MURACA, *Dalla legge veneziana del 1474 alle privative industriali. Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Tecnica*, in Enciclopedia Treccani, 2013.

⁸ Per una panoramica più esaustiva, vedasi in argomento l'ultima edizione A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, Giuffrè Editore, Milano.

⁹ Per le fonti, cfr. la Sezione "La tutela della creatività" dell'ultima edizione TREVISAN & CUONZO, *Proprietà industriale e intellettuale*, IPSOA, Milano.



LES Italia

www.les-italy.org

presidenza@les-italy.org

segreteria@les-italy.org